

COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia di Novara

Polizia Municipale

Via Vittorio Emanuele II, 58

Tel. 0321.962450 e Fax 0321.908417

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

ED ESTETISTA

Art . 1 **(Oggetto del Regolamento)**

- 1.** Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata con Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 04 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54 e dai D.P.G.R. 28 ottobre 1999 n. 77 e 4 novembre 1999 n. 78 oltre che dalle disposizioni del presente regolamento. Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato, reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, club, circoli privati, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari comunque denominate e qualunque siano le forme o la natura giuridica di associazione o d'impresa che esercitano le suddette attività.
- 2.** Con il termine BARBIERE si designano le attività per solo uomo e relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta

modifiche allo stato naturale del capello.

3. Con il termine PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure, la pedicure ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile" – "acconciatore unisex" – "parrucchiere per signora"- "parrucchiere" – "pettinatrice".

4. Con il termine ESTETISTA si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A del presente regolamento, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in modo specifico ed esclusivo a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2

(Modalità di svolgimento delle attività)

- 1.** Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2.** Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3.** Tutte le attività elencate al punto 1 dell'art. 1, possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA., solamente se dotate di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dagli uffici competenti del Comune, ai sensi del presente regolamento.
- 4.** Fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il

richiedente consenta i controlli da parte dell' autorità competente; i locali utilizzati devono comunque, materialmente e funzionalmente, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad uso esclusivo dell' attività.

5. E' vietato l' esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di “ dimostrazione” di prodotti della cosmesi o di altro. Tale divieto non si applica per ogni iniziativa strettamente legata alla formazione ed aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

6. I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell' esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

7. Le imprese esercenti la attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza alcun obbligo a livello commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 114/98.

- 1 -

Art. 3

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa – presenza di attività diverse nel medesimo esercizio- società infrasettoriali)

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l' artigianato), non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2. In deroga al comma precedente, il funzionario dell' Ente, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l' esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento presso un convivenza, a condizione che il servizio venga svolto unicamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione

professionale.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge prima citata, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può, essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alle legge 443/1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6. Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso dei soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni richieste per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

9. Per quanto concerne l'attività didattica del settore della formazione professionale delle attività di cui al presente regolamento, si fa riferimento alla Legge Regionale 25 febbraio 1980 n. 8 e relativo regolamento di attuazione. Le attività ad esclusivo scopo didattico svolte da Enti pubblici e/o privati, finalizzate all'apprendimento, all'aggiornamento e alla formazione di una o più attività disciplinate dal presente regolamento, devono comunque essere autorizzate dal Comune.

E' fatto divieto di svolgere attività didattiche strutturate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento, nonché di svolgere, nei locali destinati ad attività didattiche- prestazioni di cui al precedente

articolo 1.

- 2 -

Art. 4
(Autorizzazione Amministrativa)

1. L' esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa, da parte del Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, del direttore dell'azienda o del rappresentante dell'impresa, per ciascuna delle attività che intendono esercitare;
- b) della idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.

Art. 5
(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetista)

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo e quelli preesistenti in rapporto alla densità di

popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni triennio dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile di settore del comune. Tale distanza è calcolata ed aggiornata in relazione all'andamento demografico e per ciascuna delle tre attività disciplinate dal presente regolamento. La distanza è calcolata d'ufficio ogni 3 anni attraverso una indagine conoscitiva delle attività esistenti sul territorio del comune.

Tale distanza viene calcolata tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie residenziale del comune;
- b) della relativa popolazione del comune;
- c) del numero degli addetti in attività sul territorio;
- d) del numero di abitanti per addetto nel comune;
- e) del numero delle attività presenti ed attive.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero degli addetti e delle attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, sono considerati addetti:

- a) il titolare;
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) i familiari coadiuvanti con almeno 2 anni di attività;
- d) i dipendenti qualificati con almeno 2 anni di attività.

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione viene determinato dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile comunale di settore, in occasione della determinazione della distanza minima per l'apertura di nuovi esercizi per ognuna delle attività disciplinate dal presente regolamento. Tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria (vedi articolo 1 del presente regolamento).

2. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie residenziale di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività, tale numero è dato dal rapporto tra il numero degli abitanti per

addetto e la media degli addetti per esercizio di attività.

- 3 -

In concreto la distanza (D) predetta è data dalla formula come sotto descritta:

$$\text{Esercizi necessari} = \frac{\text{Superficie residenziale}}{\text{Abitanti per addetto}} \times \text{Media addetti}$$

$$\text{(D)} = \frac{\text{Esercizi necessari}}{\text{Media addetti}}$$

Esercizi necessari
Media addetti

3. La distanza minima deve sussistere per ogni nuovo esercizio in possesso di una nuova autorizzazione amministrativa per una o più attività descritte ai commi 2 –3 –4 dell'art. 1 del presente regolamento.

4. A coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione, è consentito, entro il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, in caso di recesso della stessa, di ottenere un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta, nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti, calcolata in misura del 50% di quella stabilita.

Art. 6

(Criterio di misurazione delle distanze)

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso alla mezzeria sino ad incontrarne la mezzeria;

- c) misurazione della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada;

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendo la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede od in assenza dello stesso almeno ad una distanza di 50 cm dalla soglia. Nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni viabilistiche, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni e nel rispetto delle norma del Codice della Strada.

In relazione alle circostanze si può inoltre adoperare un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno di fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino all'ingresso dello stabile ove è posizionato il numero civico.

Art. 7

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna, estetista)

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività esistenti di cui al presente regolamento, sono soggette al rispetto della distanza minima prevista dall'art. 5 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari. Le attività già autorizzate da almeno tre anni, possono ottenere il trasferimento con una riduzione della distanza minima stabilita ridotta al 50%.

2. E' comunque consentito il trasferimento in deroga dalle distanze minime stabilite dal regolamento, nei seguenti casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre cause analoghe;
- b) insussistenza e/o impossibilità di adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività;
- c) sfratto esecutivo non dovuto a morosità e documentato;
- d) trasferimento di sede nel caso in cui la distanza che intercorre tra la nuova e la vecchia ubicazione risulta essere inferiore a 50 metri.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei.

3. Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per tutte le attività previste dal presente regolamento e per trasferimento di quelli esistenti nei Centri Commerciali sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite.

Art. 8 **(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)**

1. Fermo restando i requisiti igienico sanitari, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, sala d'attesa, ecc.):

- a) barbieri e parrucchieri uomo donna, mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce “ posto di lavoro” ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti fino a due postazioni lavoro mq 14, mq 6 per ciascuna delle successive postazioni;

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.

3. Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso, l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'art. 9.

Art. 9 **(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati)**

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo donna od estetista, devono avere i requisiti igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

- a) l'altezza dei locali non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt s.l.m. – mt 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt s.l.m. (D.M. 5.7.1975);
- b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'ASL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R 303/156 art. 10);
- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizioni adeguati sia all'esigenza di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; nei centri di estetica in cui siano installate saune o lettini a raggi UV, deve essere disponibile una doccia per l'utenza; sono ammessi in particolari casi (centro storico) e solo per gli esercizi esistenti, anche servizi igienici esterni all'edificio purché ad uso esclusivo dell'attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di anti – latrina con porta a chiusura automatica.

- 5 -

3. Gli impianti elettrici e termo idraulici devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente al momento dell'inizio dell'attività.

4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/9 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga

all'ASL competente per territorio e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonea struttura di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora e comunque con caratteristiche approvate dal competente servizio ASL;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt 1,80, devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene dell'ASL competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero effettuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere o barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria.

Non è possibile tenere nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in

corso.

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività come indicato all'art. 1 del presente regolamento, devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a sportelli a destinazione esclusiva di quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione idoneo per chiamate urgenti al soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbieri e di parrucchiere uomo donna, devono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni cliente.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità, dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

- 6 -

- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le

mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti, in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso che vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia tipo normale che a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente; gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

h) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

i) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcalina al 50% o con altri appositi preparati disinfettanti;

j) La spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

k) Per spargere il talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;

l) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

- m) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- n) Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- o) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- p) Gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C. per almeno due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità, la coramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliersi in acqua nella proporzione di 20 g. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- q) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, competente per territorio, i casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività. I titolari devono altresì segnalare all'organo di vigilanza dell'ASL, eventuali danni derivati o riferibili

all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. Il personale di minore età o in condizione di apprendistato, deve essere sottoposto a visita medica ai sensi della Legge 17.10.1967 n. 977.

14. Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazione dell'art. 14 comma 2°, punto b, della Legge Regionale 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A della legge predetta, purché rientrino nei limiti di accettabilità dell'allegato 3 della medesima legge. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della fognatura stessa.

15. La dichiarazione di idoneità igienico sanitaria dei locali, deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi anche per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

Art. 10

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

1. Fermo restando il divieto di attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico- sanitarie dettate dal regolamento.

2. Le attività di barbiere e di parrucchiere uomo donna, possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non affetti da malattie in fase contagiate per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura: per questi ultimi il parere di contagiosità o meno delle malattie infettive, può essere espresso dal Direttore Sanitario della struttura.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Detti strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo ogni singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per

l'esercizio sui malati.

4. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 11

(Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

- a) **locali:** devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche tecniche di cui all'art. 9, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) **impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:** deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m.0,30.

- 8 -

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 9 ai punti 8 – 9 – 11 – 12 – 14 - 15 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di

entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso di titolarità dell'esercizio.

Art. 12

(Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche e igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che impianti ed attrezzature.

Art. 13

(Domande di nuove autorizzazioni)

1. Le domande (allegato B) tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, devono riportare:

- a) le informazioni anagrafiche della persona richiedente nonché dell'impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività e dichiarazione della disponibilità dei locali.
- c) Descrizione dell'attività che si intende svolgere (barbiere, parrucchiere od estetista);
- d) Dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del

proprietario dell'immobile;

e) Documento attestante il possesso della qualificazione professionale dal richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già iscritta all'Albo Imprese Artigiane per la medesima che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

f) Atto costitutivo in copia autentica, debitamente registrato, nel caso la richiesta sia presentata da una società;

g) Autocertificazione attestante che a carico del richiedente non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

2. Dopo l'esame della domanda, a richiesta dell'ufficio competente, devono essere presentati i seguenti documenti:

a) pianta planimetrica in scala 1:50 o 1:100 dell'esercizio in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza, correlata da una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, riguardante tutti gli impianti e le attrezzature installate, indicando inoltre la posizione approssimativa delle postazioni di lavoro;

b) certificazione attestante l'agibilità e la destinazione d'uso dei locali (solo per nuove attività);

c) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico;

- 9 -

3. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario); la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4. In caso esistano domande di nuova autorizzazione e di trasferimento si darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste vale la priorità nella presentazione della domanda.

Art. 14 **(Domande di trasferimento)**

1. Le domande (allegato C) tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 13;
2. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'art. 13, unitamente all'atto formale relativo al precedente esercizio;
3. L'inosservanza della scadenza prima indicata, comporta l'archiviazione della domanda stessa.

Art. 15 **(Subingresso per atto tra vivi)**

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi, nella attività disciplinate nel presente regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 13 e devono essere accompagnate dall'atto di cessione dell'azienda debitamente registrato nonché dalla documentazione prevista dal predetto articolo 13, se non già in possesso dell'ufficio competente del comune.

Art. 16 **(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)**

1. Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni, possono richiedere, entro sei mesi dell'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito

della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività viene esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

3. A seguito del decesso del titolare, gli aventi diritto per ottenere la titolarità dell'autorizzazione devono presentare i seguenti documenti:

- a) atto notorio dal quale risulti che sono gli eredi oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto, resa e sottoscritta ai sensi di legge innanzi a competente funzionario comunale;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice Tutelare nel caso che esistano eredi minori;
- c) certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione, non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

- 10 -

Art. 17

(Rinnovo annuale dell'autorizzazione)

L'autorizzazione deve essere annualmente rinnovata mediante inoltro, all'ufficio competente del comune, di apposita istanza (allegato D) entro il 31 gennaio di ogni anno, nella quale è fatto obbligo indicare:

- a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) il tipo di attività;
- d) il numero della/e autorizzazione/i in possesso;
- e) il numero degli addetti operanti nell'esercizio compreso il titolare, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18**(Decadenza o revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività)**

- 1.** L'autorizzazione di cui al precedente articolo 4, decade in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16.
- 2.** L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato articolo 4;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3.** L'autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari dei locali o delle attrezzature, viene sospesa fino ad eliminazione delle carenze riscontrate nei termini stabiliti dall'autorità sanitaria competente; qualora, passato tale termine, si ripresentino carenze nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.
- 4.** Il Responsabile dell'ufficio comunale competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5.** E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione all'ufficio competente del Comune, nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.
- 6.** Per periodi superiori a 30 giorni, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi, su richiesta dell'interessato e per ragioni di necessità o gravi motivi, sempre da documentare.
- 7.** L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva (almeno tre sospensioni) viene revocata.
- 8.** Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare all'ufficio competente, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 19

(Comunicazione provvedimenti – effetti)

- 1.** Tutti i provvedimenti emessi dagli uffici comunali, sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2.** I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni seguenti alla data di presentazione della domanda.
- 3.** Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatto per lo stesso tipo di attività. Nel caso tuttavia che un autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande al quale si riferisce la concessione decaduta.

- 11 -

Art. 20

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

E' fatto obbligo ai titolari delle attività di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l' Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 21

(Calendario – orari di apertura e chiusura – esposizioni obbligatorie)

1. In ogni laboratorio per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo donna o estetista, è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile dell'orario di apertura settimanale, della giornata di riposo settimanale e del calendario delle festività.

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

- apertura antimeridiana non oltre le ore 09.00;
- chiusura serale non oltre le ore 20.00 (ora solare) e le ore 21.00 (ore legale);

Ogni laboratorio dovrà garantire il servizio al pubblico nell'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata all'Ufficio competente del Comune.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del precedente comma.

3. Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale Comunale, è obbligatoria la chiusura totale dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4. Il Responsabile dell'Ufficio comunale, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte, può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali.

5. Lo stesso responsabile, inoltre, su richiesta motivata degli operatori del settore operanti sul territorio, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

Art. 22 **(Vigilanza)**

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti all'Ufficio Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere nei locali in attività di cui all'art. 1.

Art. 23 **(Sanzioni)**

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3 con il pagamento di una somma compresa tra €25,00 ed €500,00, con le procedure indicate dalla Legge

24.11.1981 n. 689.

2. Oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione;

- 12 -

3. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna o di estetista, senza i requisiti professionali previsti dalle leggi vigenti è inflitta una sanzione amministrativa pari ad un somma compresa tra €16,46 ed €2582,28 con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

4. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna o di estetista, senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra € 516,46 ed €1032,91.

5. L'ufficio comunale che rilascia le autorizzazioni ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, commissione provinciale per l'artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

6. Ogni inadempienza al rispetto del presente regolamento, è segnalata d'ufficio alla Commissione Provinciale per l'artigianato e alla locale Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n.1, devono essere considerate soggette al presente regolamento.

2. Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge regionale 9

dicembre 1992 n. 54 e nel rispetto della D.P.G.R. n. 78 del 04.11.1999 e successive modificazioni.

Art. 25
(Abrogazione ed entrata in vigore)

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, a norma del vigente statuto comunale.
- 2.** Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, precedentemente approvato con provvedimento consigliere.